

REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE E LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DI
ISCRIZIONE ALL'ALBO / PER LA GESTIONE DEGLI ISCRITTI MOROSI - SOSPESI

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione da parte del Consiglio dell'Ordine del contributo annuale di iscrizione dovuto da tutti coloro che sono iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola nonché la gestione delle procedure previste per gli iscritti morosi e/o sospesi.

Art. 1

Determinazione del contributo annuo di iscrizione

Il Consiglio dell'Ordine determina, ai sensi dell'art. 37 del R.D. 2537/1925, il contributo annuo dovuto da ogni iscritto di cui una parte è corrisposta al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori secondo la cifra determinata dall'Ente stesso. La restante parte della quota è calcolata, secondo le previsioni di bilancio, quantificando i costi fissi di gestione ordinaria dell'Ordine, attività culturali, di formazione, di consulenza e di supporto all'esercizio della professione.

Il Consiglio delibera in merito alla possibilità di ridurre il contributo annuo per particolari categorie di iscritti (divenuti madri o padri nell'arco dell'anno) o per gli iscritti impossibilitati a far fronte al pagamento per gravi motivi di salute o per ragioni di indisponibilità economica, L'iscritto, che a seguito di domanda (fac-simili pubblicati sul sito dell'Ordine), viene esonerato dal pagamento del contributo d'iscrizione, è sempre tenuto al versamento del contributo dovuto al Consiglio Nazionale.

Art. 2

Termini e modalità di versamento

Il termine di scadenza per il pagamento della quota viene fissato al 31 maggio dell'anno al quale si riferisce, fatte salve diverse disposizioni del Consiglio, e comunque a seguito dell'annuale assemblea degli iscritti per l'approvazione del Bilancio Preventivo.

Coloro che intendono cancellarsi dall'Ordine, per non pagare il contributo annuo, devono presentare domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La domanda viene accolta dal Consiglio dell'Ordine soltanto a seguito del pagamento delle quote dovute e, nel caso di procedimenti disciplinari in corso, a seguito di nulla-osta del Consiglio di Disciplina.

E' possibile pagare la quota esclusivamente tramite bollettino PagoPa, recapitato nel mese di aprile a tutti gli iscritti tramite pec ed email.

Qualora vi fossero gravi motivi documentati a giustificazione del mancato pagamento della quota, questi dovranno essere comunicati tempestivamente ed in forma scritta all'attenzione del Tesoriere del Consiglio dell'Ordine, che si esprimerà in merito.

Su richiesta dell'iscritto, è possibile richiedere (entro il mese di febbraio) la rateizzazione del contributo d'iscrizione annuale in tre rate, di pari importo, con termine 31 maggio / 31 luglio / 30 settembre.

Art. 3

Comunicazione dell'entità del contributo

Dell'entità del contributo annuo e dei termini e della modalità di pagamento viene data comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione sul sito istituzionale, tramite newsletter ed invio di e-mail di posta elettronica certificata. Analogamente vengono ricordate scadenze e trasmessi periodici solleciti.

Art. 4
More per ritardi nel versamento

Il mancato pagamento della quota entro il termine indicato comporta l'applicazione di maggiorazioni (more) approvate dall'assemblea degli iscritti di bilancio del 28 marzo 2006, ovvero:
nel caso in cui l'iscritto non ottemperi al versamento del contributo d'iscrizione entro la scadenza stabilita, al primo sollecito (con termine il 31 luglio) verrà applicata una prima mora pari a 20,00 (venti) euro; al secondo sollecito (con termine il 30 settembre) l'importo della mora verrà aumentato di ulteriori 20,00 (venti) euro. Al terzo sollecito (30 novembre) la quota verrà maggiorata di 60,00 (sessanta) euro di mora.

In caso di mancato pagamento del terzo sollecito, il Consiglio automaticamente avvierà l'azione disciplinare chiedendo anche il rimborso dei costi per la procedura deontologica.

Analogamente, agli iscritti che hanno richiesto la rateizzazione, in caso di mancato pagamento di una rata, ai sensi di quanto stabilito con delibera di consiglio del 31.01.2018 (n. 16/2/2018), viene applicata la mora di € 12,00 (dodici) per ogni rata del contributo d'iscrizione non pagata entro il termine indicato su ciascun pagoPa (31 maggio / 31 luglio / 30 settembre) e per ogni eventuale sollecito (massimo 3 solleciti per ciascuna rata, con scadenza il 30° giorno successivo).

Il diritto di richiedere la rateizzazione (per l'anno successivo) verrà meno nel caso di mancato pagamento delle rate nei termini indicati.

L'applicazione di tale maggiorazione non deve essere considerata come un addebito di interessi, bensì una indennità per i costi medi sostenuti dall'Ordine per la gestione dei mancati incassi nei termini dovuti.

Art. 5
Procedimento disciplinare

Il mancato pagamento del contributo di iscrizione entro i termini stabiliti dà luogo, ai sensi dell'art. 50 del R.D. 2537/1925, a giudizio disciplinare che determina la sospensione dall'Albo a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 della L. 536/1949.

Ai sensi di quanto deliberato nell'assemblea degli iscritti del 28/03/2006 e con riferimento alla successiva delibera del 27/05/2014, viene determinato *“Come parametro di spesa da addebitare all'iscritto nei cui confronti è stato aperto un procedimento disciplinare per il mancato pagamento del contributo di iscrizione il costo del gettone di presenza dei consiglieri della commissione pari a € 150,00 complessivi.”*

Il provvedimento ha efficacia fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati.

La sospensione per morosità non preclude la possibilità di ulteriori procedimenti disciplinari a carico del medesimo iscritto, che può cumulare ulteriori sanzioni.

L'annotazione della sospensione, in conformità con l'art. 3 del DPR 137/2012 Regolamento recante riforma degli ordinamenti, viene riportata sia nell'Albo Professionale Territoriale sia sull'Albo Unico Nazionale, che mantiene traccia della sanzione anche quando ultimata.

Della sospensione viene inoltre data comunicazione a tutti gli Enti di diritto ex art. 23 R.D. 2537/1925.

All'iscritto sospeso non verranno recapitati gli avvisi di pagamento relativamente agli anni successivi alla sospensione, ma verranno annotati nella sua cartella personale e dovranno essere versati (per la sola parte dovuta all'Ordine) nel caso di regolarizzazione della posizione da parte dell'interessato.

L'annotazione delle quote degli anni successivi verrà meno, in caso di richiesta di cancellazione (che sarà accolta solo dopo il pagamento della quota oggetto il procedimento disciplinare).

Art. 6
Recupero Crediti

L'Ordine, dopo il termine del III sollecito (30 novembre), può procedere al recupero del credito tramite l'emissione di cartelle, avvalendosi del servizio della riscossione coattiva dell'Agenzia delle Entrate / Riscossioni, così come previsto dall'articolo unico della L. 292/1978 (* vedi nota). Anche a seguito di procedimento disciplinare, gli oneri dei contributi inevasi continuano ad essere dovuti dal soggetto sospeso.

Art. 7
Gestione Morosi sospesi
(rev. 1. 18 novembre 2025)

Il Consiglio dell'Ordine, trascorso il termine di 2 anni dall'esecutività della sospensione, invita l'iscritto sospeso, con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, a sanare la morosità pregressa entro 30 giorni.

Qualora l'iscritto dichiari di voler pagare, è concesso un ultimo termine di 30 giorni per adempiere. Il mancato pagamento o l'assenza di riscontro nei termini stabiliti comportano la trasmissione della pratica al Consiglio di Disciplina chiedendo di aprire un nuovo procedimento disciplinare per la valutazione del comportamento dell'iscritto moroso rispetto al mantenimento dell'iscrizione all'Albo (considerando anche motivi validi per la cancellazione).

Successivamente eventuali richieste di reiscrizione a seguito di cancellazione, possono essere accolte dal Consiglio dell'Ordine soltanto a seguito del pagamento delle somme dovute per il pregresso.

Art. 8
Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta di consiglio dell'Ordine del 4 aprile 2024 con delibera n. 7/7/2024 ed è entrato immediatamente in vigore.

Viene pubblicato sul sito dell'Ordine.

(*) L'art. unico della l. 292/1978 prevede che: *“Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico della legge sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](#). Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico. L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti”*.